

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 20 APRILE 1956

(57^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo ed esecuzione di opere straordinarie agli aeroporti già aperti al traffico aereo civile » (1163-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 943, 945
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	945
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	944
PRESTISIMONE	944

« Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi » (1400) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	950, 951, 952
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	951
CADORNA, <i>relatore</i>	950, 951
CALDERA	952
PALERMO	951, 952

« Proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (1424) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 946, 950
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	948, 949
CADORNA, <i>relatore</i>	947
MESSE	947, 948
PALERMO	949, 950
PRESTISIMONE	948
TADDEI	498

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Marchini Camia, Messe, Negri, Palermo, Prestisimone, Rizzatti e Taddei.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bertinelli, Bosco e Bovetti.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo ed esecuzione di opere straordinarie agli aeroporti già aperti al traffico aereo civile » (1163-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo

4^a COMMISSIONE (Difesa)57^a SEDUTA (20 aprile 1956)

ed esecuzione di opere straordinarie agli aeroporti già aperti al traffico aereo civile», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso il seguente parere: «La Commissione finanze e tesoro fa presente che, mentre la modifica apportata dalla Camera eleva del 20 per cento il limite di spesa, l'articolo 3, concernente la copertura finanziaria, è rimasto invariato ed anche nell'allegato G della nota preliminare per l'esercizio finanziario 1956-57 è sempre stanziato un miliardo. Pertanto, la maggiore spesa derivante dalla modifica in questione sarebbe senza copertura.

Se però l'emendamento avesse come presupposto una minore prevista spesa totale per la costruzione degli aeroporti di cui trattasi — il che può essere accertato dalla Commissione di merito — in modo che l'onere a carico dello Stato, pur aumentando percentualmente, restasse invariato nel suo ammontare a se stante, in tal caso nessun ostacolo vi sarebbe all'ulteriore corso del disegno di legge.

Concludendo, la Commissione non ha nulla da obiettare alla modifica proposta, ma a condizione che resti ferma la spesa complessiva di 10 miliardi».

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come ricorderete, la nostra Commissione nella seduta del 27 gennaio di questo anno, discusse il presente disegno di legge. In quell'occasione presentai alcuni emendamenti che tendevano a concedere determinate agevolazioni di carattere tributario agli Enti che avrebbero provveduto alla costruzione degli aeroporti di Venezia e di Palermo. Mi fu osservato, però, che inserire in un disegno di legge di questa natura disposizioni di carattere tributario non sarebbe stato corretto dal punto di vista legislativo, e la Commissione respinse i miei emendamenti.

Gli Enti che, si prevede, saranno incaricati della costruzione dei nuovi aeroporti, hanno fatto presente che con il concorso statale nella misura da noi fissata, sarebbe riuscito difficile procedere alla realizzazione dell'opera. Pertanto, il Ministero della difesa ha acconsentito a

che la Camera modificasse il testo dell'articolo 3, per cui il concorso statale può raggiungere il 60 per cento del costo di costruzione.

Informato in via breve, ho saputo che gli Enti interessati hanno accolto con soddisfazione il nuovo testo, di modo che non resta al relatore che raccomandare alla Commissione l'approvazione del testo modificato dalla Camera dei deputati.

Faccio osservare che i lavori hanno carattere di urgenza, dato che la stagione incalza. In tal modo Venezia e Palermo potranno avere un aeroporto degno della importanza delle due Regioni.

Rilevo, ancora, che il dubbio espresso dalla Commissione finanze e tesoro può considerarsi superato, in quanto l'articolo 1 è rimasto invariato e la spesa non potrà, quindi, superare i 10 miliardi. La modifica introdotta dalla Camera avrà come conseguenza che, dovendosi dare un concorso maggiore per la costruzione degli aeroporti di Venezia e Palermo, evidentemente resteranno minori fondi per l'esecuzione di opere straordinarie negli aeroporti già aperti al traffico.

Prima di concludere, devo ancora una volta invitare l'onorevole rappresentante del Governo a tener presente la necessità della costruzione di nuovi aeroporti. Ieri l'altro, discutendosi il bilancio della Difesa, da vari senatori è stata sottolineata l'esigenza di provvedere alla costruzione o sistemazione di aeroporti in particolari zone del nostro Paese, a Napoli, a Reggio, ecc. Affermo che il Governo, il quale adesso provvede alla costruzione degli aeroporti di Venezia e Palermo, non deve trascurare per l'avvenire altre necessità di altre zone.

Chiudo il mio intervento invitando ancora gli onorevoli senatori a voler approvare il presente disegno di legge.

PRESTISIMONE. Dichiarandomi favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, richiamo l'attenzione della Commissione sull'importanza dell'aeroporto di Palermo. Tutti conosciamo lo sviluppo che ha assunto la Sicilia in questi ultimi anni. Palermo è oggi, con l'ordinamento regionale, la capitale della Sicilia e, quindi, ha assunto una grande rilevanza anche dal punto di vista del traffico aereo. L'attuale aeroporto è del tutto insufficiente,

consentendo l'atterraggio solo ad aeroplani di medio tonnellaggio; ciò fa sì che molti passeggeri non trovino posto sugli aerei, come posso affermare per esperienza diretta. Inoltre, l'aeroporto non sempre è praticabile e, quindi, spesso gli aeroplani sono costretti a dirottare sull'aeroporto di Trapani.

Spero, pertanto, che gli onorevoli colleghi vogliano approvare il presente disegno di legge.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge in esame riguarda la costruzione degli aeroporti di Palermo e Venezia e l'esecuzione di opere straordinarie in altri aeroporti già aperti al traffico.

Posso dire che nella nostra intenzione i 10 miliardi stanziati andranno suddivisi in questo modo: un terzo all'aeroporto di Venezia, un terzo all'aeroporto di Palermo, un terzo per le altre opere.

In base all'articolo 3 è previsto che la costruzione dei due aeroporti potrà essere affidata in concessione ad Enti pubblici, che vi provvederanno con il concorso dello Stato. Si era dapprima stabilito che il concorso dello Stato non dovesse superare il limite del 50 per cento della spesa. Gli Enti avrebbero sostenuto il restante carico, ricevendo come contropartita la concessione dell'esercizio degli aeroporti.

Nella discussione avanti alla Commissione del Senato, come ha ricordato il senatore Cornaggia Medici, era stata avanzata l'ipotesi, sollecitata dagli Enti che presumibilmente avrebbero ricevuto l'appalto dei lavori, che a favore di detti Enti fossero introdotte alcune disposizioni di carattere tributario allo scopo di alleggerire il loro carico finanziario. Tuttavia, non si poterono accogliere quegli emendamenti per una questione anche di tecnica legislativa.

Passato il disegno di legge alla Camera dei deputati, gli Enti hanno nuovamente prospettato al Ministero il dubbio che essi non potessero provvedere ai lavori, se l'intervento dello Stato fosse limitato solo al 50 per cento della spesa. Hanno perciò sollecitato che il concorso statale potesse arrivare al 60 per cento. Il Ministero ha aderito a tale ipotesi, che non è impegno da parte dello Stato a concedere un contributo nella misura del 60 per cento, dato che si prevede soltanto che si possa arrivare a

quel limite. Conseguentemente è stata introdotta la modifica che la vostra Commissione è oggi chiamata ad approvare.

Circa il dubbio sollevato dalla Commissione finanze e tesoro, osservo che esso, a mio sommo parere, è inattendibile, nel caso che l'onere a carico dello Stato resta nei limiti dei 10 miliardi. Si tratta unicamente di una diversa distribuzione della spesa.

Raccomando, pertanto, l'approvazione del disegno di legge come è stato modificato dalla Camera.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo adesso all'esame degli articoli. Ricordo che gli articoli 1 e 2, ai quali la Camera non ha apportato alcuna modifica, sono del seguente tenore:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire dieci miliardi per la costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo e per l'esecuzione di opere straordinarie negli aeroporti già aperti al traffico aereo civile.

I progetti dei due nuovi aeroporti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La somma prevista dall'articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1965-66.

L'articolo 3 era stato approvato dal Senato nel seguente testo:

Art. 3.

La costruzione ed eventualmente l'esercizio dei due aeroporti di cui all'articolo 1 possono essere affidati in concessione a un ente pubblico.

4^a COMMISSIONE (Difesa)57^a SEDUTA (20 aprile 1956)

Il concorso statale non può superare il 50 per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile. La durata della concessione non può oltrepassare gli anni trenta dalla apertura dell'aeroporto al traffico aereo.

La concessione è accordata con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è disciplinata, anche per quanto riguarda i rapporti tecnici e finanziari, da apposita convenzione da approvarsi con il decreto di concessione o con successivo decreto emanato con la stessa procedura.

La Camera dei deputati ha però modificato il secondo comma, formulandolo nel modo seguente:

« Il concorso statale non può superare il 60 per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile. La durata della concessione non può oltrepassare gli anni trenta dall'apertura dell'aeroporto al traffico aereo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel nuovo testo.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5 e 6, ai quali la Camera non ha apportato alcuna modifica, sono del seguente tenore:

Art. 4.

Tutte le opere per la costruzione degli aeroporti civili previsti dal primo comma dell'articolo 1, da eseguire in conformità dei relativi progetti approvati dopo la prescritta istruttoria, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

Le espropriazioni necessarie in dipendenza della costruzione degli aeroporti previsti dal primo comma dell'articolo 1 debbono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e ultimate entro quattro anni dalla stessa data.

Gli enti concessionari provvedono direttamente alle operazioni di esproprio sulla base dei relativi piani approvati dal Ministero della difesa.

L'indicazione delle indennità offerte previste dall'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere fatta sulla base di stime eseguite dagli Uffici tecnici erariali. Tali stime sostituiscono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge citata, le perizie previste dell'articolo 32 della legge medesima.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1956-57, con le maggiori entrate derivanti dalla legge concernente i diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (1424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La facoltà di bandire concorsi per il reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito tra gli ufficiali di

complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, può essere annualmente esercitata fino all'anno 1961.

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi da bandire per gli anni suddetti è elevato ad anni 30 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e ad anni 32 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e dei servizi.

CADORNA, *relatore*. Col 31 dicembre 1955 è cessata la efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, in base al quale il Ministero della difesa aveva la facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo, provenienti da ufficiali di complemento che avessero prestato servizio di prima nomina.

Poichè i motivi che indussero il Ministero a richiedere quella autorizzazione al reclutamento di subalterni per poter completare l'organico non sono venuti (anzi si prevede che per parecchi anni tale deficienza sussisterà), si propone che detta facoltà sia prorogata e, al tempo stesso, che l'età stabilita nel massimo di 28 anni per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nel massimo di 30 anni per l'Arma dei carabinieri e per i servizi, sia portata ai massimi, rispettivamente, di 30 e 32 anni.

Tale aumento del limite di età è giustificato dal fatto che si desidera dare sistemazione permanente ad un certo numero di ufficiali che hanno prestato servizio per parecchi anni come ufficiali di complemento e hanno ormai dimostrato particolare capacità.

D'altronde, essendo le anzidette unità reclutate in età piuttosto avanzata, non vi è dubbio che lasceranno la carriera avendo raggiunto gradi non troppo elevati, e quindi non costituiranno intralcio per gli ufficiali provenienti dall'Accademia.

Il presente provvedimento è particolarmente urgente per l'Arma dei carabinieri che su un organico di 581 subalterni ne ha in servizio

soltanto 306. Con lo spostamento del limite a 32 anni, si prevede che possano essere sistemati in servizio permanente circa 130 subalterni.

Per parte mia propongo un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, le seguenti parole: «fermo restando il divieto di cumulo di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 360». Si tratta della disposizione che prevede l'elevamento del limite di età per gli ex combattenti. È chiaro che una volta portati i limiti di età a 30 e 32 anni, non dovrebbe essere consentito di ammettere ulteriori elevamenti, sia pure a favore degli ex combattenti, perchè in tal modo permetteremmo l'entrata in carriera a subalterni in età eccessivamente avanzata.

Circa il provvedimento di reclutamento in se stesso, non ho che da riferirmi a quanto fu affermato in altra seduta quando si approvò la legge 24 dicembre 1951, e a quanto è stato detto in Aula in occasione della discussione fatta in questi giorni, sul bilancio della Difesa, circa lo scarsissimo gettito di ufficiali dall'Accademia militare.

A tale inconveniente si deve per forza di cose rimediare con il tipo di assunzione prospettato dal provvedimento in esame, che certamente presenta dei lati negativi. Infatti, gli ufficiali che chiedono di prolungare la loro permanenza in servizio sono coloro che non hanno trovato sistemazione nella vita civile. Inoltre, l'assunzione attraverso il concorso tra ufficiali di complemento fa sì che venga ristretto ancora di più il numero dei candidati che si presentano all'Accademia.

Il reclutamento in questa forma costituisce, pertanto, un ripiego, in attesa che l'Accademia dia un gettito sufficiente. Propongo, pertanto, che la Commissione voglia approvare il disegno di legge in esame.

MESSE. Per le considerazioni già svolte dal senatore Cadorna, non posso non essere favorevole al presente disegno di legge. Nella discussione che si è chiusa ieri sera al Senato sul bilancio della Difesa, ho ripetutamente richiamato l'attenzione del Ministro, tra l'altro, sulla grave situazione degli ufficiali effettivi, particolarmente dell'Esercito. Ho detto anche

4^a COMMISSIONE (Difesa)57^a SEDUTA (20 aprile 1956)

quali sono le ragioni, a mio giudizio, che impediscono una maggiore affluenza di giovani alle Accademie. Si tratta di motivi soprattutto di carattere economico. È chiaro, infatti, che chi sceglie una carriera cerchi di indirizzarsi per la strada che garantisca maggiori possibilità di vita. Negli ultimi tre anni il numero degli allievi ammessi all'Accademia militare di Modena è stato in misura soltanto dei due terzi dei posti messi a concorso. Su 600 posti messi a concorso, si sono avute all'incirca 1.200 domande di ammissione all'anno, e sono stati ammessi circa 400 allievi. Tale dato è anche interessante dal punto di vista dell'idoneità fisica di coloro che presentano la domanda.

Abbiamo, pertanto, una carenza di 200 subalterni l'anno. Tralasciamo le ragioni di carattere morale e politico, tralasciamo le considerazioni sul significato di una guerra perduta e su quanto è stato detto contro l'Esercito e gli ufficiali. È perfettamente inutile rivangare il passato. Dopo le sconfitte si verifica sempre tale fenomeno: anzi la stessa situazione si è presentata dopo la guerra pur vittoriosa del 1915-1918.

Per quel che dipende da noi dobbiamo cercare di riparare a tali inconvenienti nel limite del possibile. L'onorevole Ministro ha detto ieri che il Paese fa quel che può per venire incontro ai bisogni degli ufficiali. Mi sia consentito di ripetere ciò che ho già detto al Senato: se noi vogliamo degli ufficiali idonei, dobbiamo trattarli in maniera adeguata anche dal punto di vista economico. Soprattutto sarà opportuno che si studi una maggiore pensionabilità degli stipendi.

L'ufficiale è interessato non solo al trattamento economico che riceve nel periodo di servizio, ma anche al trattamento di quiescenza, perchè mentre l'impiegato civile rimane in attività fino al 65° anno, il maggiore va in pensione a 52 anni, il capitano a 48.

Consideriamo anche le modifiche da noi apportate alla legge di avanzamento nel senso di far raggiungere al 70 per cento degli ufficiali il grado di tenente colonnello; ma tuttora, un tenente colonnello va in pensione a 54 anni, in una età cioè in cui è da presumere abbia ancora il carico della famiglia, abbia dei

figli che vanno a scuola. Non si può pretendere di uguagliare il trattamento di quiescenza a quello di servizio, ma pregherei il Governo di affrontare il problema della pensionabilità dell'indennità militare.

È una ragione economica quella che allontana i giovani dall'Accademia; ed è un problema gravissimo che dobbiamo risolvere. Solo in minima parte tale problema potrà essere risolto con il reclutamento degli ufficiali di complemento.

Circa l'aumento dei limiti di età come proposto nel disegno di legge, non ho nulla da dire per quanto riguarda gli ufficiali dei carabinieri, ma mi preoccupa che il sottotenente comandante di plotone pervenga a tale grado a 32 anni. Oggi occorre, infatti, che il comandante di plotone abbia particolari doti di resistenza fisica.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è che costui inizi la carriera a 30 anni, dal momento che era già ufficiale di complemento.

MESSE. Comunque, si tratta di un ripiego che dobbiamo accettare; ma è chiaro che in tal modo non risolveremo mai il problema di avere un numero sufficiente di bravi ufficiali.

Quindi io do voto favorevole al disegno di legge, dato che per il momento non se ne può fare a meno; ma mi sia consentito di richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo sui mezzi per risolvere in modo radicale e completo il problema del reclutamento dei nostri ufficiali.

PRESTISIMONE. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

TADDEI. Dopo quanto è stato esposto dall'onorevole relatore e dal senatore Messe credo che sia superfluo ogni intervento da parte mia. Aderisco in pieno ai concetti esposti; però, ritengo opportuno prendere occasione da questo dibattito per prospettare l'opportunità che si addivenga alla rielaborazione delle norme per il passaggio in servizio permanente dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, per i quali nel tempo passato furono fatti talvolta dei corsi straordinari con ottimo esito. Ciò è tanto più

4^a COMMISSIONE (Difesa)57^a SEDUTA (20 aprile 1956)

necessario in quanto, come ha anche detto l'onorevole relatore, la situazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è tale da far concludere che non si debba tralasciare nulla per cercare di porvi rapidamente rimedio. Siccome la rielaborazione delle relative norme è in corso da anni — dico da anni — mi sia consentito di esprimere il mio modesto parere sull'opportunità che si addivenga al più presto ad una conclusione.

PALERMO. Ritengo che la discussione fatta fino a questo momento, per quanto interessantissima, non riguardi unicamente il disegno di legge che stiamo esaminando. Le cause per le quali i giovani non intraprendono la carriera militare sono complesse; però, dovevamo pensare a ciò quando abbiamo approvato le leggi sullo stato e sull'avanzamento, le quali hanno perpetuato la situazione odierna che da molti di noi è criticata. Ad ogni modo, per mantenerci entro il problema attuale, vorrei fare alcune osservazioni. Qui si è detto che uno dei motivi per cui i giovani non intraprendono la carriera militare è la questione economica. Se la questione economica ha una grande influenza soprattutto in questo momento, allora penso che la mia proposta fatta ieri in sede di discussione del bilancio della Difesa di ridurre le forze armate per retribuire in miglior modo i nostri ufficiali, i nostri sottufficiali e i nostri soldati, doveva essere presa in considerazione e non essere respinta con tanta disinvoltura, così come voi della maggioranza avete fatto. Ad ogni modo si tratta di una questione di responsabilità, che ciascuno di noi ha assunto non solo di fronte alla propria coscienza, ma anche di fronte al Paese.

In linea di massima sul presente disegno di legge non abbiamo nulla da obiettare e siamo disposti a votare favorevolmente; però vi è un punto sul quale richiamo la vostra attenzione, perchè qui si tratta di ufficiali di complemento che entrerebbero a far parte del servizio permanente in base ad un concorso. Ora fino a che vi sarà nel bando la norma che il Ministro della difesa possa negare l'ammissione di un aspirante al concorso senza una motivazione precisa, penso che le cose non possano procedere con giustizia. Per questa ra-

gione, a nome del mio Gruppo, dichiaro che saremo disposti a votare a favore del presente disegno di legge a patto che si stabilisca che coloro i quali vengono esclusi dal concorso abbiano cognizione della motivazione precisa per la quale vengono esclusi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio gli onorevoli senatori che con tanta competenza sono intervenuti nella discussione relativa al presente disegno di legge, come ringrazio il senatore Messe dei preziosi consigli che ha voluto dare al Governo per quanto riguarda il reclutamento dei subalterni.

Il presente provvedimento non tende a risolvere il grosso problema del reclutamento degli ufficiali subalterni. Si tratta soltanto di una misura modesta, che in qualche modo contribuirà a risolvere il problema, ma certamente non sarà questa la via principale da seguire per migliorare le fonti del reclutamento e, soprattutto, il gettito. Il disegno di legge ha una portata modesta; tuttavia si afferma che in tal modo gli ufficiali cominceranno il servizio permanente ad una età avanzata. Nella relazione, che accompagna il disegno di legge, è stato spiegato che si tratta di esperti ufficiali, i quali già sono in servizio di complemento, e che hanno reso servizi all'Amministrazione. Quindi, costoro potranno incominciare immediatamente a svolgere le loro funzioni non appena saranno immessi nel servizio permanente.

Per quanto riguarda il numero delle nuove unità, credo che non si vorrà dare credito alla idea che il Ministero della difesa bandirà dei concorsi ad occhi chiusi e non in relazione alle necessità delle singole Armi. Evidentemente i concorsi ad occhi chiusi, e non in relazione alle carabinieri, che ha un bisogno maggiore, e saranno meno numerosi per le altre Armi.

Per quanto concerne, infine, il problema sollevato dal senatore Palermo, è ovvio che la questione della motivazione della esclusione dai concorsi militari non può essere risolta in questa sede, perchè qui si tratta di una leggina che si inquadra nel sistema dei bandi per il reclutamento. Quindi, il problema fatto presente dal senatore Palermo va affrontato in altra sede; ecco le ragioni per le quali il Go-

4^a COMMISSIONE (Difesa)57^a SEDUTA (20 aprile 1956)

verno ha più volte espresso parere contrario, data la delicatezza delle funzioni che svolgono gli ufficiali.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il presente disegno di legge con l'emendamento presentato dal relatore, senatore Cadorna, emendamento che il Governo accetta, dato che lo trova fondato e giusto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cadorna tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo unico del disegno di legge le parole: «fermo restando il divieto di cumulo di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 30».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, con la modifica testè approvata.

PALERMO. Noi votiamo contro in base alle dichiarazioni che ho dianzi fatto.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
«**Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi**» (1400)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «**Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi**», già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare al riguardo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CADORNA, relatore. L'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939,

n. 216, concernente modifiche all'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, dispone, al quinto comma, che il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina), ma che in nessun caso può superare il 16 per cento della forza bilanciata.

I commi sesto e settimo dello stesso articolo fissano rispettivamente in 2.400 e in 3.000 il numero massimo dei sergenti volontari a premio e dei militari autorizzati a contrarre vincoli annuali di servizio.

La suaccennata aliquota del 16 per cento ha permesso in passato di far fronte alle necessità organiche della Marina, che, anteriormente all'ultimo conflitto, ha raggiunto e superato le centomila unità, consentendo un organico di 16.000 sottufficiali.

La situazione è, allo stato, radicalmente mutata.

Infatti, data l'esiguità dell'attuale forza bilanciata (34.680 unità) l'aliquota del 16 per cento consente un numero massimo di capi delle tre classi e di secondi capi di 5.549 unità, assolutamente insufficiente al normale svolgimento dei compiti che la Marina militare è chiamata ad espletare. Aggiungasi che il continuo progresso del tecnicismo nelle moderne marine accresce il fabbisogno di personale specializzato (che può essere fornito esclusivamente dai sottufficiali di carriera) sia per la creazione di nuove specialità di sottufficiali (radaristi, tecnici elettronici, econiometristi, ecc.), sia per la necessità di dover disporre in tutte le categorie di un maggior numero di elementi.

A questo proposito ritengo utile rilevare che nelle maggiori marine da guerra estere la percentuale dei sottufficiali, pur essendo in rapporto a forze bilanciate imponenti, è fissata in misura molto superiore a quella stabilita per la Marina italiana. Infatti nella Marina britannica, la cui forza bilanciata è di circa 150.000 uomini, la percentuale dei sottufficiali di carriera è del 28 per cento, ed in quella degli Stati Uniti (forza bilanciata 500 mila uomini) del 32 per cento.

Ora, con il presente disegno di legge si propone di portare la percentuale dei sottufficiali

4^a COMMISSIONE (Difesa)57^a SEDUTA (20 aprile 1956)

di carriera dal 16 al 20 per cento e, per ragioni di economia, di diminuire il numero dei sottufficiali non di carriera.

La spesa totale per questo provvedimento ammonta a circa 600 milioni annui, di cui 300 milioni circa per l'annata in corso. Tale somma di 300 milioni è già reperita, poichè nel fondo a disposizione era già stata accantonata questa quota, in previsione della presentazione del disegno di legge.

Date le ragioni assolutamente tecniche che consigliano tale aumento-percentuale dei sottufficiali di carriera, propongo alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

PALERMO. Il presente disegno di legge mira ad aumentare il rapporto percentuale dei sottufficiali di carriera dal 16 al 20 per cento. Ciò comporta una spesa annuale maggiore di 600 milioni; si tratta, quindi, di nuove spese militari, circa le quali non possiamo essere d'accordo. Se si vuole venire incontro alle affermate esigenze tecniche, penso che si potrebbe diminuire il contingente dell'attuale forza bilanciata. In questo caso potremmo votare a favore del disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è assolutamente possibile pensare alla riduzione della forza bilanciata della Marina. Quando si pensi che la forza bilanciata è oggi ridotta a 34.680 unità, mi domando come si possa proporre la sua ulteriore riduzione dati i compiti che ha una Marina moderna, senza spiegare come e dove debba essere fatta la richiesta riduzione.

Riferendomi a quanto ha già detto l'onorevole relatore, ricordo che l'esigenza di aumentare i sottufficiali di carriera è sentita da tutte le Marine. Al nuovo onere derivante dall'aumento percentuale del numero dei sottufficiali di carriera si provvede in parte con nuovi stanziamenti tratti però dallo stesso bilancio della Difesa e, in parte, si provvederà con una diminuzione dei sottufficiali non di carriera. Si tratta di un provvedimento che è stato accolto con favore dalle categorie interessate. È per questa ragione che mi permetto di sollecitarne l'approvazione anche da parte del Senato, dopo

il consenso pressochè unanime della Camera, dove soltanto il Gruppo comunista si è astenuto.

CADORNA, *relatore*. Debbo sottolineare che il presente provvedimento di legge si traduce in definitiva in una economia. Faccio presente soltanto un apprezzamento di natura generica valevole per tutte le Armi: l'affidare del materiale costosissimo e delicatissimo nelle mani di personale che cambia ogni anno è un pessimo affare. Credo che nessuna azienda privata affiderebbe degli strumenti molto delicati e costosi ad un personale scarsamente istruito.

PRESIDENTE Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'a votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 216, concernente modifiche all'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del venti per cento della forza bilanciata.

Il totale dei sergenti volontari a premio non può essere superiore a duemila.

Il totale dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio non può essere superiore a millecinquecento ».

(È approvato).

Art. 2.

Al prevedibile maggior onere di 302.416.000 di lire che deriverà dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)

57^a SEDUTA (20 aprile 1956)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

PALERMO. La mia parte politica si astiene.

CALDERA. Anche la mia parte politica si astiene.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari